

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED
AUSILI FINANZIARI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Consorzio Universitario Piceno di sovvenzioni, contributi e/o ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi". Essi sono erogati a fronte di progetti presentati da Istituzioni ed Enti Pubblici, associazioni ed altri soggetti privati per la realizzazione di iniziative dirette a favorire e promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria, della ricerca scientifica, tecnologica ed economica, degli studi e della cultura in generale nel territorio degli Enti soci quali, a titolo esemplificativo:
 - a) iniziative per l'informazione e la divulgazione tecnico-scientifica;
 - b) convegni, seminari, congressi, meeting tecnico- scientifici;
 - c) rapporti culturali con Università nazionali o straniere, Organismi e Centri di ricerca e analisi ;
 - d) manifestazioni a carattere scientifico, realizzate con la collaborazione e la partecipazione dei soggetti di cui sopra, che abbiano finalità culturali e/o divulgative dell'innovazione scientifica;
 - e) partecipazioni ad iniziative editoriali di interesse rilevante agli effetti dello sviluppo degli studi universitari in genere;
 - f) progetti scientifici di ricerca;
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai finanziamenti e contributi erogati mediante apposite convenzioni per l'avvio e/o il funzionamento di corsi universitari.
3. I contributi di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di valorizzazione delle finalità statutarie dell'Ente, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici interventi di spesa.
4. Il contributo deve rivestire e mantenere sempre carattere straordinario, indipendentemente dalla ripetitività periodica, che peraltro non potrà avere alcun carattere di automaticità, ma la relativa richiesta dovrà essere sempre rinnovata con idonea motivazione.
5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a dare la massima pubblicità dell'apporto economico dato dal Consorzio all'iniziativa oggetto della domanda di contributo. In particolare, i beneficiari dovranno apporre il logo del Consorzio su ogni atto o documento finalizzato alla pubblicizzazione o diffusione dell'iniziativa o dell'attività finanziata e sul bene eventualmente acquistato o realizzato con il contributo. Il mancato rispetto di tale adempimento potrà comportare la revoca del contributo concesso.
6. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Consorzio Universitario Piceno che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

ART. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo, indirizzate al Presidente del Consiglio d' Amministrazione, devono essere presentate a preventivo e pervenire entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione dell'intervento. Rientra nella facoltà del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, in sede di formulazione dei propri indirizzi ai sensi del successivo art. 3, disporre in via straordinaria, l'ammissione all'istruttoria anche di domande di contributo pervenute oltre tale data, in considerazione della particolare rilevanza delle iniziative, oggetto delle domande medesime.

2. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa dell'oggetto della domanda, corredata da dettagliato preventivo di spesa e di entrata, con indicazione del contributo richiesto;
 - b) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Consorzio;
 - c) dichiarazione relativa al cofinanziamento di natura economica eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento al medesimo oggetto;
 - d) dichiarazione relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - e) dichiarazione liberatoria di responsabilità del Consorzio in relazione ai dati sensibili eventualmente divulgabili con la realizzazione dell'iniziativa.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e contenere l'attestazione della veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni medesime.

3. I contributi di cui al presente regolamento possono essere, di norma, erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività specifica oggetto della richiesta.

4. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare il 70% dell'importo totale del progetto. Per il restante 30% il proponente deve indicare il soggetto cofinanziatore. Detta percentuale dovrà essere ridotta qualora l'iniziativa risulti beneficiare di altre entrate superiori al 30 % delle spese totali ammissibili, in modo tale che il totale delle entrate non superi mai il totale delle spese ammissibili.

6. Qualora il contributo richiesto dovesse avere entrate pari a zero e, il costo totale dell'iniziativa dovesse essere di lieve entità (fino ad un massimo di 2.500,00 €), il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può decidere di concedere un contributo fino alla copertura totale del costo relativo all'iniziativa o all'attività specifica oggetto della richiesta.

ART. 3

PROGETTI TERRITORIALI

1. Ciascun Ente consorziato ha la facoltà di presentare propri progetti per i quali si richiede una collaborazione di personale e strutture da parte del Consorzio.
2. Le Università possono presentare al Consorzio progetti interessanti un singolo Ente consorziato o un gruppo di Enti consorziati.

ART. 4

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI

1. L'istruttoria delle domande di contributo ha luogo a cura del Direttore del Consorzio Universitario Piceno (di seguito denominato Responsabile); egli procede alla verifica dei requisiti soggettivi del richiedente e di quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del Responsabile, assume le deliberazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle domande di contributo da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento, osservando, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1, i seguenti criteri:
 - a) rilevanza socio/culturale, tecnico scientifica o didattica dell'iniziativa programmata in relazione anche alle finalità statutarie del Consorzio Universitario Piceno;
 - b) innovatività dell'iniziativa proposta in relazione anche agli obiettivi ed ai programmi del Consorzio Universitario Piceno.

ART. 5

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'erogazione ha luogo mediante determinazione del Responsabile, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel bilancio di previsione approvato o in altri atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 3. Con tale determinazione viene, altresì, fissato il termine ultimo entro cui il beneficiario deve presentare all'Ente il rendiconto per la relativa liquidazione, pena revoca del contributo concesso, salva richiesta motivata di proroga approvata dal Responsabile dell'istruttoria.
3. L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria dei competenti interventi di bilancio assegnati.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di concessione del contributo da parte del beneficiario comporterà la revoca, da parte del Responsabile, del contributo medesimo.

5. Sono escluse dall'ammissibilità a contributo spese relative all'acquisto di software, hardware, stampanti, fotocopiatrici, materiale di cancelleria e materiale di consumo vario (es. floppy disk, cd-rom).

ART. 6

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, a consuntivo, con successiva determinazione del Responsabile, entro il limite di spesa stabilito, previa presentazione di una rendicontazione scientifica del progetto finanziato e di una rendicontazione finanziaria contenente i documenti giustificativi delle spese dell'iniziativa attestante:
 - a) le spese complessivamente sostenute suddivise nelle varie voci;
 - b) i contributi ottenuti da altri soggetti pubblici o privati a sostegno dell'iniziativa;
 - c) la parte di spesa non coperta per la quale si chiede il contributo del Consorzio Universitario Piceno.
2. Il beneficiario, a rendiconto, deve obbligatoriamente allegare una apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, attestante la veridicità del contenuto dello stesso rendiconto. Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione presentata e dei dati iscritti nel rendiconto ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti, per una sola volta, acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50% del contributo stesso.
4. La determinazione di cui al precedente comma 1 viene adottata dal Responsabile.
5. Ove, dal rendiconto presentato dal beneficiario del contributo, dovesse risultare una differenza fra le spese ammesse al finanziamento e le entrate relative all'iniziativa oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile procederà al recupero della somma eccedente a carico dello stesso beneficiario attraverso una decurtazione dell'importo eccedente sul contributo da erogare.

ART. 7

SCADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione completa è di un anno dalla data di determinazione di concessione del contributo da parte del Responsabile.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea consortile.
2. Per i contributi già erogati al momento di entrata in vigore, e non ancora liquidati, restano ferme le disposizioni in vigore prima dell'approvazione del presente regolamento.
3. Per le richieste di contributo per l'anno 2006 il termine di presentazione delle domande scade il 31 dicembre 2005.